

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi di ARCUS S.p.A. per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale ed altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo

(Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 dicembre 2009)



Al Ministro dell' Economia e delle Finanze

33454



Roma, 31 DIC 2009



Illustre Presidente,

Le trasmetto, per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS S.p.A. per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale ed altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

Analoga comunicazione ho inviato al Presidente della Camera dei Deputati.

Mi è gradita l'occasione per inviarLe, Signor Presidente, i miei più cordiali saluti.

Sen. Renato Giuseppe Schifani
Presidente del Senato della Repubblica.
ROMA

RELAZIONE

Il presente decreto è stato predisposto al fine di consentire la copertura finanziaria degli effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'attivazione di operazioni finanziarie a valere su contributi pluriennali stanziati nel bilancio dello Stato per la realizzazione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo.

In particolare, tali interventi si pongono quale prosecuzione delle misure programmate nel corso del 2009, ma costituiscono anche l'attuazione di ulteriori interventi per il sostegno e la riqualificazione del patrimonio culturale statale, non statale e religioso.

Gli interventi in questione mirano, non solo all'adeguamento e alla riqualificazione delle infrastrutture e dei siti culturali, ma anche alla loro valorizzazione, in coerenza della nuova struttura assunta dal MIBAC con la riorganizzazione attuata con il D.P.R. n. 233 del 2007, come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 91 del 2009.

Altre attività finanziate con le risorse in questione riguardano la salvaguardia del paesaggio, tramite iniziative di ripristino e riqualificazione. Sono, inoltre, da considerare gli interventi a favore dell'attività culturali e dello spettacolo, sia con l'adeguamento delle strutture, che con la promozione di investimenti in grandi manifestazioni ed eventi.

Il comma 177-bis dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003, introdotto dal comma 512 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ha stabilito che l'utilizzo, anche mediante attualizzazione, di contributi pluriennali è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e l'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. Nel caso in cui si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, questi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del fondo per gli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Il decreto-legge n. 154 del 7 ottobre 2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 4 dicembre 2008, n. 189, al comma 2 dell'art. 6, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del citato comma 177-bis. L'utilizzo del Fondo avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Di fatto, la disposizione di cui al citato comma 512 si pone come una sorta di spartiacque in ordine ad una più sistematica considerazione nei tendenziali di spesa degli effetti connessi ad operazioni di mutuo derivanti dall'utilizzo dei contributi pluriennali, posto che, normalmente, tali autorizzazioni di spesa, una volta sancite legislativamente, danno luogo ad operazioni finanziarie di prestito.

Tutta la procedura di autorizzazione si pone, quindi, quale elemento di conoscenza della tempistica e delle modalità di utilizzo dei contributi pluriennali ai fini del loro impatto sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

La realizzazione degli interventi in questione presuppone quindi l'emanazione del decreto interministeriale previsto dal citato comma 177-bis, che autorizzi l'utilizzo dei contributi pluriennali ad essi finalizzati.

Dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della predetta legge n. 350 del 2003, è risultato che l'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi pluriennali di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005 determina un effetto peggiorativo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a euro 68.184.358,23 per l'anno 2010.

Tale importo costituisce la stima del netto ricavo ritraibile per effetto di operazioni di mutuo attivabili mediante l'utilizzo delle annualità dal 2010 al 2021 della predetta autorizzazione di spesa. Infatti, ciò che rileva ai fini dei predetti saldi, in caso di contrazione di mutui a fronte di contributi pluriennali (una tempo denominati "limiti d'impegno"), è l'importo del netto ricavo e l'anno nel quale questo è erogato.



B

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nonché dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

VISTO, altresì, il comma 177-bis dello stesso art. 4 della legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente;

VISTO che il predetto comma 177-bis dispone, in particolare, che, in caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali;

VISTO l'art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006 (in G.U. n. 137 del 2006);

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 15 del 28 febbraio 2007 recante "Procedure da

seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali", secondo la normativa introdotta con la legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 511 e 512;

VISTO il decreto-legge n. 154 del 7 ottobre 2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 4 dicembre 2008, n. 189, che al comma 2 dell'art. 6 prevede l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della richiamata legge n. 350 del 2003, è risultato che l'utilizzo, da parte di ARCUS S.p.A., dei contributi, mediante operazioni di attualizzazione, per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, determina effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, pari a euro 68.184.358,23 per l'anno 2010;

CONSIDERATO che il predetto Fondo, per l'anno 2010, presenta una disponibilità di euro 547 milioni;

CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario reperire la relativa copertura a valere sullo stanziamento del Fondo compensativo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge del 7 ottobre 2008, n. 154, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e che, conseguentemente, il Fondo stesso si ridetermina in euro 478.815.641,77 per l'anno 2010;

VISTO il parere delle competenti Commissioni parlamentari

DECRETA

Art. 1

Alla compensazione degli effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante

operazioni di attualizzazione, dei contributi, da parte di ARCUS S.p.A., per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, pari a euro 68.184.358,23 per l'anno 2010, si provvede, per il medesimo anno e per il predetto importo, a valere sulle disponibilità del Fondo compensativo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto – legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei Conti.

Roma, li

II MINISTRO